

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia



REGIONE  
PUGLIA

ANNO XLVIII

BARI, 2 NOVEMBRE 2017

n. 124 suppl



**Leggi e regolamenti regionali**

**Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia;
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97;
- j) lo Statuto regionale e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati;
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- b) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato;
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- k) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

**S O M M A R I O**

“Avviso per i redattori e per gli Enti:

Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell’accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.

## PARTE PRIMA

***Leggi e regolamenti regionali***

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2017, n. 41

“**Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)**” ..... 4

REGOLAMENTO REGIONALE 2 novembre 2017, n. 20

“**Regolamento per la caccia in Battuta alla Volpe (Vulpes vulpes)**” ..... 10

PARTE PRIMA

---

**Leggi e regolamenti regionali**

---

LEGGE REGIONALE 2 novembre 2017, n. 41

**“Legge di riordino dell’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM): istituzione dell’Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET)”**

IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

**PROMULGA LA SEGUENTE LEGGE:**

*Art. 1*

Istituzione

1. L’Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia, denominata AREM, istituita dall’articolo 25, comma 5, della legge regionale 31 ottobre 2002, n. 18 (Testo unico sulla disciplina del trasporto pubblico locale), è soppressa ed è costituita l’Agenzia strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET).
2. L’ASSET ha nuova e propria personalità giuridica e piena autonomia. Essa può, con propri regolamenti adottati dal Direttore generale dell’Agenzia e approvati dalla Giunta regionale, esercitare la propria autonomia organizzativa, finanziaria, gestionale e contabile, nel rispetto dei principi di cui all’articolo 51 dello Statuto della Regione Puglia.
3. L’Agenzia è sottoposta nei limiti specificati dagli articoli 2, 6 e 8 all’indirizzo e alla vigilanza della Regione Puglia.

*Art. 2*

Finalità e competenze

1. L’ASSET è un organismo tecnico-operativo che opera a supporto della Regione nonché, nei casi previsti dal comma 5, anche a supporto di altre pubbliche amministrazioni, ai fini della definizione e gestione delle politiche per la mobilità, la qualità urbana, le opere pubbliche, l’ecologia e il paesaggio, nonché ai fini della prevenzione e la salvaguardia del territorio dai rischi idrogeologici e sismici.
2. L’Agenzia opera, quali proprie finalità istituzionali, in materia di mobilità di passeggeri e merci, di mobilità sostenibile, di integrazione delle politiche di mobilità e di realizzazione delle opere pubbliche con quelle di gestione del territorio e di tutela del paesaggio, di politiche abitative e di riqualificazione degli ambiti urbani, per rafforzare l’uso di tecnologie per la produzione di energia alternativa e la riduzione dei consumi energetici in contesti urbani, per incentivare azioni di riqualificazione dei paesaggi degradati anche attraverso interventi di forestazione urbana, per promuovere la riqualificazione e il recupero del patrimonio edilizio

esistente per la valutazione e gestione dei georischi (sismici, idrogeologici e di erosione costiera), per la valutazione e gestione delle georisorse (patrimonio geologico, acque sotterranee, geotermali e geotermiche.

3. All'Agenzia sono assegnati, ai sensi del comma 4, i compiti necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui al comma 2, tra i quali i seguenti:

- a) supporto ai processi di pianificazione strategica regionale integrando i temi della mobilità, accessibilità, rigenerazione urbana, sviluppo sostenibile, tutela paesaggistica, valorizzazione dei beni culturali e ambientali, recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente;
- b) supporto alla pianificazione regionale di settore con particolare riferimento al piano di riordino dell'edilizia sanitaria regionale in coerenza con il piano regionale della sanità;
- c) definizione di criteri operativi e linee guida per l'attuazione di piani di miglioramento infrastrutturale del trasporto pubblico regionale e locale (T.P.R.L.);
- d) elaborazioni di analisi modellistiche e tecnico-economiche propedeutiche all'aggiornamento del Piano regionale dei trasporti e dei relativi piani di attuazione;
- e) rilevazione, analisi e pubblicazione dei dati sulla mobilità regionale e i suoi processi evolutivi, ai fini della determinazione dei servizi minimi e della rispondenza del sistema dei trasporti alle esigenze economiche e sociali della comunità regionale;
- f) rilevazione e analisi, mediante rapporto annuale TP alla Giunta regionale, dei livelli di produttività delle imprese di trasporto, ai fini della definizione di standard ottimali di gestione.;
- g) approfondimento e sviluppo, in un'ottica intermodale, delle linee d'intervento in tema di merci e logistica, attraverso l'elaborazione del Piano regionale delle merci e della logistica (PML);
- h) verifica del grado di integrazione modale del sistema del trasporto pubblico e proposta di interventi migliorativi per la redazione della pianificazione attuativa del PRT;
- i) supporto tecnico giuridico agli uffici regionali competenti alle procedure a evidenza pubblica per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale di competenza regionale;
- j) centro regionale di monitoraggio e governo della sicurezza stradale;
- k) supporto al processo di pianificazione strategica degli investimenti in tema di pianificazione e sviluppo ecosostenibile del territorio;
- l) fornire supporto tecnico, ove richiesto, all'Area metropolitana e agli enti locali anche di area vasta nelle materie oggetto delle finalità istituzionali dell'Agenzia;
- m) attività di project management per nuovi progetti strategici, progetti di miglioramento incrementale nonché per progetti di ricerca e sviluppo da attuarsi nel Dipartimento associato all'ASSET e nelle Sezioni/ Strutture in cui esso è articolato, nelle materie istituzionalmente di competenza dell'Agenzia;
- n) analisi di mercato relative ai servizi pubblici locali;
- o) svolgere attività di analisi e miglioramento della normazione in materia di edilizia residenziale pubblico-privata e delle politiche di riqualificazione degli ambiti urbani;
- p) promuovere la pubblica utilità delle opere di interesse regionale;
- q) assistenza tecnica alle strutture regionali nella definizione degli strumenti di programmazione regionale in coordinamento con la programmazione interregionale e nazionale, con i Progetti speciali e con gli accordi di programma quadro a carattere regionale o interregionale;
- r) supporto tecnico alle attività regionali per i piani di riassetto idrogeomorfologico e per gli interventi di tutela e ripristino causati dai fenomeni di dissesto nonché per gli effetti di terremoti o altri fenomeni calamitosi;
- s) supporto tecnico agli uffici regionali nonché alla Protezione civile per le attività di prevenzione e tutela del territorio regionale mediante rilevamenti ortofotografici, mappatura informatizzata delle carte geologiche e geotermiche, analisi dei piani insediativi e linee guida per una pianificazione sostenibile, diagnostica e analisi strutturale antisismica degli edifici, valutazione della vulnerabilità del patrimonio edilizio e dei centri storici, restauro e salvaguardia del patrimonio storico e monumentale;

- t) supporto tecnico alla Regione Puglia, agli enti regionali, agli enti locali pugliesi nonché ai concessionari di opere pubbliche, per le attività di verifica preventiva e valutazione dei progetti ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), nonché per ulteriori attività ispettive e di controllo che richiedono accreditamento ai sensi delle norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020 o norme similari;
- u) supporto tecnico alla Regione Puglia per il monitoraggio e la mappatura delle grandi opere e dei programmi di opere pubbliche realizzate nel territorio regionale.

4. I compiti di cui al comma 3 sono individuati e attribuiti tramite una apposita convenzione quadro, da stipularsi, con cadenza triennale, previa deliberazione della Giunta regionale, tra il direttore del dipartimento competente e il Direttore generale dell'Agenzia. La suddetta convenzione definisce, tra l'altro: gli obiettivi specificamente attribuiti all'Agenzia; i risultati attesi in un arco temporale determinato; l'entità e le modalità dei finanziamenti da accordare all'Agenzia stessa; le strategie per il miglioramento dei servizi; le modalità di verifica dei risultati di gestione; le modalità necessarie ad assicurare la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Agenzia, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

5. L'Agenzia può instaurare, sulla base di apposite convenzioni nel rispetto delle previsioni contenute nella convenzione quadro di cui al comma 4, rapporti di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto e promozione con altre pubbliche amministrazioni, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie.

6. Per lo svolgimento di particolari compiti o per specifiche esigenze adeguatamente documentate dal Direttore generale dell'Agenzia e previa autorizzazione della Giunta regionale, l'ASSET può far ricorso a consulenze esterne da parte di società o singoli professionisti da ricercare attraverso procedure ad evidenza pubblica, nei limiti di legge e secondo le disponibilità finanziarie.

### *Art. 3*

#### Organi

1. Sono organi dell'Agenzia:

- a) il Direttore generale;
- b) il Collegio dei revisori contabili.

2. Gli organi dell'Agenzia durano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta. In nessun caso la durata in carica potrà essere complessivamente superiore a sei anni.

### *Art. 4*

#### Il Direttore generale

1. Il Direttore generale è nominato con deliberazione della Giunta regionale su proposta degli assessori ai rami, e sentita la Commissione consiliare competente, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti. La Giunta regionale, su proposta degli assessori ai rami, può disporre la revoca del Direttore generale nell'ipotesi di inosservanza, da parte di quest'ultimo, delle previsioni di cui ai commi 2 e 3.

2. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ASSET e garantisce la coerenza dell'azione dell'Agenzia con gli indirizzi strategici e gli atti di vigilanza della Giunta regionale ai sensi degli articoli 2, 6 e 8.

3. Al Direttore generale sono attribuite le competenze in materia di gestione dell'Agenzia, ferme le previsioni di cui agli articoli 1, 2, 6 e 8.
4. Il Direttore generale, oltre agli specifici compiti eventualmente indicati nell'atto di cui all'articolo 6, comma 3, provvede:
  - a) all'adozione e attuazione del piano annuale e del piano triennale delle attività dell'Agenzia;
  - b) al coordinamento, alla verifica ed al controllo delle attività tecniche dell'Agenzia;
  - c) all'adozione del bilancio preventivo economico pluriennale e annuale dell'Agenzia;
  - d) all'adozione del bilancio di esercizio e della relazione annuale sui risultati conseguiti;
  - e) all'adozione dei regolamenti e degli atti di organizzazione dell'Agenzia;
  - f) sovrintende all'organizzazione e al funzionamento delle attività dell'Agenzia, assicurandone l'imparzialità, l'economicità e l'efficienza;
  - g) alla predisposizione della proposta della dotazione organica e delle relative modifiche;
  - h) alla stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2;
  - i) alla cura dei rapporti con l'Amministrazione regionale e a rappresentare l'Agenzia nei tavoli di lavoro con gli organismi regionali, nazionali ed internazionali;
  - j) a presentare annualmente alla Giunta regionale una relazione sull'attività svolta dall'Agenzia.

#### *Art. 5*

#### Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori è nominato dalla Giunta regionale ed è costituito da tre componenti scelti tra gli iscritti nel Registro dei revisori legali, di cui uno con funzioni di presidente.
2. Il Collegio esamina tutti gli atti emanati dall'Agenzia ai fini della verifica della regolare tenuta della contabilità e del controllo della gestione economica e finanziaria dell'Agenzia.

#### *Art. 6*

#### Organizzazione e Funzionamento

1. L'Agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, disciplina in maniera autonoma la propria organizzazione e il proprio funzionamento con appositi regolamenti. Il Direttore generale, nel rispetto dei regolamenti medesimi, adotta ulteriori atti di organizzazione di livello inferiore.
2. L'organizzazione dell'Agenzia è rispondente alle esigenze di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa.
3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce i compensi e le indennità degli organi dell'Agenzia e, all'interno degli ambiti di competenza, può specificare nel dettaglio i compiti degli organi dell'Agenzia.

#### *Art. 7*

#### Personale

1. L'Agenzia, oltre che di personale direttamente assunto, può avvalersi di personale distaccato o

comandato dalla Regione e da altri enti pubblici, nel rispetto di quanto previsto dalle norme nazionali e regionali vigenti in materia.

2. L'organico complessivo di personale dell'Agenzia è definito nella dotazione organica adottata ai sensi dell'articolo 4, la quale è sottoposta all'approvazione della Giunta regionale, compatibilmente con la dotazione finanziaria assegnata all'Agenzia dalla legge di bilancio vigente.
3. L'organico complessivo dell'Agenzia non può essere inferiore alle 12 unità.

#### *Art. 8*

##### Controlli e vigilanza

1. La Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, approva i seguenti atti dell'Agenzia:
  - a) i regolamenti dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 1, comma 2;
  - b) gli atti di cui all'articolo 4, comma 4, lettere c) e d);
  - c) la dotazione organica di cui all'articolo 7, comma 2.
2. La Giunta regionale compie verifiche finalizzate alla valutazione dell'efficienza dell'organizzazione e dell'efficacia dei risultati dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 2, comma 4.
3. Gli atti di cui al comma 1, devono essere inviati alla Giunta regionale e alle Commissioni consiliari competenti corredati del parere del Collegio dei revisori.

#### *Art. 9*

##### Risorse

1. Le spese per il funzionamento dell'ASSET sono finanziate con quanto già assegnato all'AREM, per gli anni dal 2017 al 2019.
2. Per le annualità successive si provvederà entro i limiti di stanziamento nell'ambito della missione 10, programma 2, titolo 1, da approvarsi con legge di bilancio.

#### *Art. 10*

##### Compensi e Indennità

1. I compensi, incluse eventuali ulteriori indennità, del Direttore generale non devono in nessun caso superare la retribuzione prevista per un direttore di dipartimento regionale, in base ai vigenti atti amministrativi regionali.
2. La misura dei compensi o delle indennità di cui al comma 1 è stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

#### *Art. 11*

##### Norme Transitorie

1. L'Agenzia regionale strategica per lo sviluppo ecosostenibile del territorio (ASSET) subentra in tutti i



rapporti giuridici in essere, attivi e passivi, in capo all'Agenzia regionale per la mobilità nella regione Puglia (AREM).

*Art. 12*  
Abrogazioni

1. È abrogato l'articolo 25 della l.r. 18/2002.
2. È abrogato l'articolo 21 della legge regionale 20 agosto 2012, n. 24 (Rafforzamento delle pubbliche funzioni nell'organizzazione e nel governo dei Servizi pubblici locali).

La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Puglia.

Data a Bari, addì 2 NOV. 2017

**MICHELE EMILIANO**

REGOLAMENTO REGIONALE 2 novembre 2017, n. 20

**“Regolamento per la caccia in Battuta alla Volpe (*Vulpes vulpes*)” .**

#### **IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE:**

**VISTO** l’art. 121 della Costituzione, così come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999 n. 1, nella parte in cui attribuisce al Presidente della Giunta Regionale l’emanazione dei regolamenti regionali;

**VISTO** l’art. 42, comma 2, lett. c) della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto della Regione Puglia”;

**VISTO** l’art. 44, comma 2, della L. R. 12 maggio 2004, n. 7 “Statuto del Regione Puglia” così come modificato dalla L.R. 20 ottobre 2014, n. 44;

**VISTA** la Delibera di Giunta Regionale N° 1659 del 24 ottobre 2017 di adozione del Regolamento;

#### **EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO**

##### **Art. 1**

Il presente Regolamento è adottato in ottemperanza delle disposizioni di cui alla L.R. n. 27/98 art. 42, comma 2. Esso ha validità sui territori di caccia programmata degli Ambiti Territoriali di Caccia (ATC) e nelle Aziende Faunistico-Venatorie regionali.

##### **Art. 2**

I Comitati di Gestione degli ATC pugliesi, nell’ambito dei compiti rivenienti dall’art. 5 del Regolamento regionale (R.R.) n. 3/99 e s.m.i., provvedono, avvalendosi dei propri gruppi di lavoro e/o di esperto/i faunistico/i, ad effettuare annualmente:

- a) le attività di ricognizione di consistenza della specie “Volpe” presente sul territorio di propria competenza;
- b) la individuazione di macroaree comprendenti i territori comunali o intercomunali interessati alle battute, denominati “Settori”;
- c) la redazione di un piano di prelievo, con l’indicazione del numero massimo di capi prelevabili per ogni singolo “Settore” durante l’intera stagione venatoria, specificando il numero massimo di battute annuali autorizzabili con relativo numero totale di capi abbattibili;
- d) l’invio annuale di dettagliata relazione alla Regione Puglia — Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali riguardante quanto di cui ai predetti punti a), b) e c).

Le Aziende Faunistico-Venatorie, qualora interessate allo svolgimento di “caccia in battuta alla volpe”, dovranno adempiere ai medesimi compiti attribuiti agli ATC.

##### **Art. 3**

Sulla base di quanto previsto all’art. 2, sui territori (Settori) di ogni ATC pugliese è consentita, per il periodo 01 ottobre — 31 gennaio ed entro i termini previsti nel vigente Calendario Venatorio regionale, la caccia in

battuta alla volpe con l'ausilio di cane da seguita e da tana.

Lo svolgimento delle battute sarà possibile nelle giornate di mercoledì e domenica, previo parere/nulla-osta motivato dell'ATC competente per territorio e relativa autorizzazione della Regione Puglia, nel rispetto delle previsioni di cui al presente Regolamento. Sarà possibile consentire la battuta di più squadre nel medesimo "Settore" (macroarea) ma, comunque, in zone diverse.

#### **Art. 4**

Alla battuta potranno partecipare i cacciatori regolarmente iscritti all'ATC e muniti di tesserino venatorio regionale, costituiti in squadra con numero minimo di cinque e un numero massimo di quindici cacciatori, ivi compresi battitori e canai.

Ogni squadra è rappresentata da un capo e un vicecapo squadra, responsabili della organizzazione della battuta e del comportamento di ciascuno dei componenti la battuta.

#### **Art. 5**

La richiesta di autorizzazione alla "battuta" dovrà essere presentata dal capo squadra, in un periodo compreso tra venti e trenta giorni prima della data prescelta, alla Regione Puglia — Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, per il tramite dell'ATC territorialmente competente, indicando:

- a) cognome e nome di ciascun partecipante alla battuta;
- b) numero porto d'armi e numero tesserino venatorio regionale di ciascun partecipante alla battuta;
- c) eventuale numero cacciatori extraprovinciali, muniti di autorizzazione di accesso all'ATC;
- d) data, località e "Settore" di svolgimento della battuta nonché luogo e ora di raduno dei componenti partecipanti alla battuta;
- e) individuazione cartografica del "Settore" prescelto per lo svolgimento della battuta;

L'ATC entro dieci giorni dalla presentazione dell'istanza, unitamente alla richiesta di autorizzazione alla "battuta", avrà cura di trasmettere alla Regione Puglia — Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, il proprio parere/nulla-osta motivato.

Il parere/nulla-osta dovrà riportare:

- le motivazioni in ordine alle caratteristiche faunistico-venatorie del "Settore" prescelto;
- il numero totale di capi abbattibili;
- le misure di sicurezza da adottare nel corso della battuta.

L'autorizzazione non potrà consentire più di una battuta al giorno.

Nel caso in cui dovessero essere presentate più richieste per il medesimo "Settore" l'ATC provvederà al rilascio del relativo nulla-osta in base all'ordine di arrivo delle richieste.

Ove dovessero arrivare più volte richieste da squadre diverse, per il medesimo "Settore", l'ATC dovrà disporre il rilascio del nulla-osta a rotazione fra le squadre richiedenti.

Per sopraggiunti e non preventivabili impedimenti il preposto Servizio regionale, anche su indicazioni del competente ATC, potrà in qualsiasi momento revocare l'autorizzazione rilasciata o sospendere la battuta in corso.

Qualora la battuta sarà effettuata sul territorio di Azienda Faunistico-Venatoria alla domanda dovrà essere allegata anche l'autorizzazione del Concessionario della stessa.

Il capo squadra, obbligatoriamente e pena l'esclusione da ulteriori autorizzazioni, entro cinque giorni dovrà inviare alla Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali regionale e al competente Comitato di Gestione ATC la relazione riguardante lo svolgimento della battuta con l'indicazione dei capi

abbattuti nonché segnalare eventuali incidenti e/o danni a beni e cose di proprietà di terzi. La Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, se necessario, provvederà a dare indicazione circa ulteriori adempimenti, anche di carattere sanitario.

#### **Art. 6**

La battuta potrà essere effettuata, durante tutto il periodo di prelievo previsto nel vigente Calendario Venatorio regionale, dalle ore 07,00 e non oltre le ore 15,00 della giornata autorizzata.

Durante la battuta è assolutamente vietato l'abbattimento di altre specie di fauna.

Nel caso in cui gli organi preposti alla vigilanza dovessero accertare infrazioni provvederanno immediatamente, a sospendere la battuta e a redigere verbale di contravvenzione nei confronti di chi si è reso responsabile della violazione.

Al trasgressore, oltre all'applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente, verrà inibita, per almeno un anno, la partecipazione ad altre battute.

I battitori e i conducenti la canizza non potranno essere armati. E' consentito, altresì, l'uso di radio ricetrasmittenti autorizzate.

Durante lo svolgimento della battuta alla volpe i partecipanti dovranno detenere ed utilizzare esclusivamente munizioni a piombo spezzato con dimensioni dei pallini non superiore a quella della munizione "zero" (mm. 3,9).

E' vietata la detenzione e l'utilizzo di armi a canna rigata durante la battuta.

#### **Art. 7**

Ai fini della sicurezza è fatto obbligo ai partecipanti alla battuta di indossare, durante lo svolgimento della stessa, giacche o gilet con colori ad alta visibilità.

Eventuali danni arrecati alle colture durante le battute saranno a totale carico dei componenti la squadra resisi responsabili.

In caso di presenza di gruppi di persone o animali al pascolo sui territori ove si svolge la battuta il capo squadra dovrà sospendere la stessa sino a quando gli stessi si siano allontanati a distanza di sicurezza.

#### **Art. 8**

Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente Regolamento saranno perseguite ai sensi delle disposizioni di cui alla L.R. n. 27/98 e R.R. n. 3/99 e ss.mm.ii..

Ogni partecipante alla battuta deve essere munito di fotocopia della relativa autorizzazione regionale, che dovrà essere esibita su richiesta del personale addetto alla vigilanza.

#### **Art. 9**

Il presente Regolamento dovrà essere pubblicato sul sito di ogni ATC pugliese.


Per quanto non previsto nel presente R.R. si rimanda alle norme della L.R. n. 27/98 e del vigente Calendario Venatorio regionale.

Il presente Regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi e per gli effetti

dell'art. 53 comma 1 della L.R. 12/05/2004, n. 7 "Statuto della Regione Puglia".E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Puglia.

Dato a Bari, addì 2 NOV. 2017

**EMILIANO**



# BOLLETTINO UFFICIALE

della Regione Puglia

*Direzione e Redazione:* Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari  
Tel. 080 540 6316 / 6372 / 6317 - Fax 080 540 6379  
*Sito internet:* <http://www.regione.puglia.it>  
*e-mail:* [burp@pec.rupar.puglia.it](mailto:burp@pec.rupar.puglia.it) - [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

*Direttore Responsabile* **Dott.ssa Antonia Agata Lerario**

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974  
GrafSystem s.n.c. - 70026 Modugno (Ba)